



Città di Lissone

*Provincia di Monza e della Brianza
Settore Finanze e Bilancio*

Relazione tecnica sulla ricognizione ordinaria delle partecipazioni pubbliche

(articolo 20 decreto legislativo n. 175 del 19 agosto 2016)

I - Introduzione: Il quadro normativo

1.1. Finalità della ricognizione

Il Testo Unico delle Società Partecipate (TUSP), approvato con D. Lgs. 19 agosto 2016 n. 175 in vigore dal 23 settembre 2016, stabilisce che le Amministrazioni pubbliche sono tenute a procedere annualmente alla revisione periodica delle partecipazioni detenute predisponendo, ove ne ricorrano i presupposti, un piano di riassetto per la loro razionalizzazione.

1.2. Enti assoggettati al TUSP

Le amministrazioni tenute alla comunicazione dei piani di razionalizzazione periodica sono quelle indicate nell'art. 1, comma 2, del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, nonché i loro consorzi o associazioni per qualsiasi fine istituiti, gli enti pubblici economici e le autorità di sistema portuale.

In particolare, l'art. 1, comma 2, del D.Lgs. n. 165 del 2001, stabilisce che: *“Per amministrazioni pubbliche si intendono tutte le amministrazioni dello Stato, ivi compresi gli istituti e scuole di ogni ordine e grado e le istituzioni educative, le aziende ed amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo, le Regioni, le Province, i Comuni, le Comunità montane, e loro consorzi e associazioni, le istituzioni universitarie, gli Istituti autonomi case popolari, le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e loro associazioni, tutti gli enti pubblici non economici nazionali, regionali e locali, le amministrazioni, le aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale, l’Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni (ARAN) e le Agenzie di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300. Fino alla revisione organica della disciplina di settore, le disposizioni di cui al presente decreto continuano ad applicarsi anche al CONI”.*

1.3. Partecipazioni oggetto della razionalizzazione periodica

Come delineato all'articolo 1, comma 1, del TUSP, le disposizioni dello stesso TUSP si applicano avendo riguardo alle partecipazioni detenute dalle amministrazioni in società a totale o parziale partecipazione pubblica, sia diretta che indiretta (c.d. perimetro oggettivo).

Ai sensi dell'art. 2, comma 1, lett. f), dello stesso TUSP, per “partecipazione” si deve intendere *“la titolarità di rapporti comportanti la qualità di socio in società o la titolarità di strumenti finanziari che attribuiscono diritti amministrativi”.*

Una società si considera:

- partecipata direttamente, quando l'amministrazione è titolare di rapporti comportanti la qualità di socio o di strumenti finanziari che attribuiscono diritti amministrativi nella società;
- partecipata indirettamente, quando la partecipazione è detenuta dall'amministrazione per il tramite di società o altri organismi soggetti al controllo da parte di una singola amministrazione o di più pubbliche amministrazioni congiuntamente.

Alla data del 31.12.2020 il Comune di Lissone aveva partecipazione dirette in quattro società. Tramite la partecipazione diretta nella società Ambiente Energia Brianza (AEB) partecipava indirettamente nelle altre società del Gruppo AEB/Gelsia.

II – Contenuto della ricognizione ordinaria

La ricognizione va effettuata entro il 31 dicembre di ogni anno e deve essere formalizzata con provvedimento dell'organo competente che, nel caso degli enti locali, va individuato nel consiglio comunale, alla luce delle competenze assegnategli dal Tuel, in analogia a quanto avvenuto con la ricognizione straordinaria prevista dall'articolo 24 del TUSP.

Attraverso tale analisi gli enti devono verificare se nell'ambito delle partecipazioni possedute ve ne siano alcune che debbano essere oggetto di un piano di riassetto o di razionalizzazione, attraverso la loro fusione o soppressione o anche la loro messa in liquidazione o cessione. Le società oggetto di tali piani sono quelle che presentano i requisiti previsti dal comma 2 dell'articolo 20, vale a dire le società che:

- non rientrino in alcuna delle categorie di cui all'articolo 4 del TUSP, cioè le società aventi per oggetto attività di produzione di beni e servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'amministrazione partecipante. Deve trattarsi, quindi, di società diverse da quelle di produzione di un servizio di interesse generale, ivi inclusa la realizzazione e la gestione delle reti e degli impianti funzionali ai servizi medesimi; da quelle di progettazione e realizzazione di un'opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra amministrazioni pubbliche; da quelle di realizzazione e gestione di un'opera pubblica ovvero organizzazione e gestione di un servizio d'interesse generale attraverso un contratto di partenariato di cui all'articolo 180 del D. Lgs. 50/2016; dalle società di autoproduzione di beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti o allo svolgimento delle loro funzioni e di servizi di committenza;

- risultino prive di dipendenti o abbiano un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;
- svolgano attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali;
- nel triennio precedente, abbiano conseguito un fatturato medio non superiore a un milione di euro;
- siano diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d'interesse generale e che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti;
- necessitino di contenimento dei costi di funzionamento;
- necessitino di aggregazione con società aventi a oggetto le attività consentite all'articolo 4 del TUSP.

A queste ipotesi si ritiene debbano aggiungersi quelle società che non hanno i requisiti richiesti dai commi 1 e 2 dell'articolo 5 del TUSP.

Restano ferme le esclusioni o le eccezioni previste dal TUSP.

I piani di razionalizzazione devono indicare modalità e tempi di realizzazione e devono essere accompagnati da una specifica relazione.

Le valutazioni sopra esposte devono effettuarsi con riferimento alla situazione al 31 dicembre dell'anno precedente (in questo caso 31 dicembre 2020) come ricorda l'art. 26, comma 11.

III - Finalità istituzionali

Il D. Lgs. 175/2016 all'art. 4 conserva espressamente i vincoli posti dalla legge 190/2014 nonché dall'articolo 3 della legge 244/2007, che recano il divieto generale di *“costituire società aventi per oggetto attività di produzione di beni e di servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali, né assumere o mantenere direttamente partecipazioni, anche di minoranza, in tali società”*.

L'acquisto di nuove partecipazioni e la costituzione di nuove società deve sempre essere autorizzato dall'organo consiliare con deliberazione motivata da trasmettere alla sezione regionale di controllo della Corte dei Conti.

IV - Le partecipazioni del comune di Lissone: ricognizioni

Le partecipazioni societarie al 31/12/2020 ai fini della ricognizione ordinaria sono le seguenti:

Ambiente Energia Brianza s.p.a. La società, di cui il Comune ha una quota del 6,799%, svolge la funzione fondamentale di holding del Gruppo AEB/Gelsia, fornendo servizi amministrativi alle società del Gruppo

Lissone Farmacie S.p.a. La società, di cui il Comune possiede una partecipazione pari al 20,00%, gestisce la vendita di prodotti farmaceutici, parafarmaceutici ed articoli complementari venduti abitualmente in farmacia.

Palazzo del Mobile S.p.a. (in liquidazione). La società, di cui il Comune possiede una partecipazione diretta pari all'1,46%, ha come obiettivo primario la costruzione in Lissone di un palazzo destinato ad un'esposizione permanente di mobili e prodotti d'arredamento e la conseguente organizzazione e gestione della stessa.

Brianzacque S.r.l. La società, di cui il Comune ha una quota di partecipazione del 7,20%, ricopre il ruolo di gestore unico affidatario del SII nella Provincia di Monza e Brianza.

Il Comune di Lissone partecipa indirettamente nelle seguenti società afferenti al Gruppo AEB

Gelsia S.r.l. La società, di cui il Comune possiede una partecipazione indiretta tramite AEB, si occupa della vendita e della distribuzione di gas naturale nei Comuni della Provincia di Monza e della Brianza.

Retipiù S.r.l. La società, di cui il Comune possiede una partecipazione indiretta tramite AEB, gestisce il servizio pubblico di distribuzione e misura del gas naturale.

Gelsia Ambiente S.r.l., La società, di cui il Comune possiede una partecipazione indiretta tramite AEB, è la società responsabile dei servizi di igiene ambientale e della gestione della piattaforma ecologica del Comune di Lissone.

A2A illuminazione Pubblica srl. La Società si occupa di modernizzare le infrastrutture di illuminazione pubblica tramite la sostituzione degli impianti vetusti e l'uso di apparecchi illuminanti equipaggiati con sorgenti Led di ultima generazione.

Sinergie Italiane Srl in liquidazione. La Società si occupa di commercio all'ingrosso di gas naturale mediante condotte.

V - Ricognizione ed esito della razionalizzazione

Il processo di ricognizione rappresenta il punto di sintesi della valutazione complessiva della convenienza dell'Ente a mantenere in essere partecipazioni societarie rispetto ad altre soluzioni.

Avvalendosi delle linee guida predisposte dal dipartimento del Tesoro, condivise dalla Corte dei Conti, la ricognizione è stata effettuata utilizzando le stesse schede contenute nel formato standard del provvedimento di razionalizzazione periodica, che viene allegato alla presente relazione.

Gli esiti della ricognizione risultano di seguito specificati.

Ambiente Energia Brianza (AEB) s.p.a.

In ossequio alle previsioni contenute nel TUSP, il Comune di Lissone, in qualità di socio, aveva approvato nel 2018 gli indirizzi di razionalizzazione societaria e della struttura di governance che il Gruppo finalizzati ad ottimizzare l'assetto societario, attraverso la trasformazione della Capogruppo, in holding di gruppo, dotandola di una struttura organizzativa adeguata, trasferendo il personale di staff necessario dalle società operative del Gruppo stesso.

Nel 2019 il Comune ha deliberato ulteriori linee di indirizzo per un percorso di razionalizzazione che vedesse tutti i soci pubblici conferire le partecipazioni nelle società operative in AEB s.p.a. con l'obiettivo di "semplificare" la governance del Gruppo. Tale percorso si è perfezionato in data 30 dicembre 2019, allorquando l'assemblea dei soci di AEB ha deliberato un aumento di capitale sociale riservato agli enti che dovevano apportare partecipazioni in AEB.

Con deliberazione consiliare n. 8 del 28 aprile 2020 il Comune di Lissone ha approvato l'operazione di integrazione societaria e industriale tra i gruppi AEB e A2A e tutti i relativi accordi regolatori.

Più in particolare, mediante tale operazione di integrazione societaria è previsto, tra l'altro:

i) il trasferimento, da parte di A2A, dell'intero capitale sociale della società controllata A2A Illuminazione pubblica a r.l. nell'altra società controllata Unareti S.p.A;

- ii) la scissione parziale del ramo di azienda della distribuzione del gas da Unareti e il suo conferimento in AEB;
- iii) la suddivisione, all'esito della riparametrazione del valore unitario delle azioni ordinarie, del capitale sociale di AEB in due categorie di azioni, di cui quelle di categoria A, da assegnare ai soci, e quelle di categoria B, da assegnare al nuovo socio A2A;
- iv) la modificazione dell'entità soggettiva delle partecipazioni e dei relativi poteri di controllo (il Comune di Lissone detiene una partecipazione del 6,799% e la società A2A S.p.A. il 33,517%; le restanti azioni sono detenute dagli altri soci pubblici)

Nel corso del 2020 la società Ambiente Energia e Brianza s.p.a., ha quindi cambiato la compagine societaria che, da società partecipata interamente da enti pubblici, è divenuta società mista, stante l'integrazione societaria perfezionata con A2A S.p.A, società partecipata al 50% da enti pubblici (Comune di Milano e Comune di Brescia) e per il 50% quotata in borsa.

La società riveste la funzione fondamentale di holding del Gruppo AEB/Gelsia fornendo servizi amministrativi alle società del Gruppo, oltre a gestire servizi pubblici per alcuni Comuni soci.

L'attività che svolge la società è pertanto riconducibile alla produzione di un servizio di interesse generale.

Va segnalato tuttavia che, con sentenze nn. 412, 413 e n. 414 del 2021, il Tar Lombardia-Milano ha disposto l'annullamento della deliberazione del comune di Seregno n. 17 del 20.04.2020 avente identico contenuto alla deliberazione di consiglio comunale di Lissone n. 8 del 28 aprile 2020. Il Consiglio di Stato, con sentenze nn. 6142 e 6143 del 6 settembre 2021 e n. 6213 del 06.09.2021 ha confermato quanto deciso dal Tar Lombardia-Milano.

Sebbene non direttamente incidenti sulla deliberazione del comune di Lissone, che non è stata interessata dai pronunciamenti giurisdizionali di cui sopra, l'operazione di integrazione societaria approvata dovrà essere eventualmente rivista alla luce dei pronunciamenti del giudice amministrativo.

Non prima, tuttavia, che si sia espressa la Corte di Cassazione, posto che il comune di Seregno ha promosso ricorso avverso le sentenze 6142 e 6213 per motivi di giurisdizione.

L'esito della ricognizione è il mantenimento senza interventi.

Lissone Farmacie S.p.a.

La Società Lissone Farmacie S.p.a. si occupa della gestione del servizio farmaceutico, attività rivolta a fini sociali secondo quanto previsto dall'art.112 del D. Lgs 267/2000.

I dati di bilancio sono in linea con quelli degli anni precedenti ed evidenziano la sostenibilità finanziaria e l'efficienza operativa della società.

La società ha per oggetto un'attività di produzione di beni e servizi ritenuti strettamente necessari per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'Ente (art. 4, co. 1), svolgendo un ruolo strategico per l'Ente.

L'esito della ricognizione è il mantenimento senza interventi.

Società Palazzo del Mobile S.p.a. (in liquidazione)

Considerato che la società non aveva già nel 2015 una gestione attiva della propria attività, essendo l'attività di mediazione già cessata nel corso dell'esercizio 2013, la misura che era stata programmata nel piano operativo di razionalizzazione era di procedere al suo scioglimento previa vendita unico asset rappresentato dal Palazzo del Mobile e alla liquidazione della quota del Comune.

L'assemblea straordinaria tenutasi il 13 marzo 2017 ha deliberato lo scioglimento e messa in liquidazione della società stessa.

La procedura di liquidazione è in fase di conclusione.

Società Brianzacque S.r.l.

La Società Brianzacque S.r.l. gestisce il servizio idrico integrato nella Provincia di Monza e della Brianza; tale servizio rientra tra i servizi di interesse generale di cui all'art. 4, co. 2, lett. a) del D. Lgs. 175/2016 per i quali le Amministrazioni pubbliche possono mantenere partecipazioni in società all'uopo costituite. Tali attività ai sensi del D. Lgs. 152/2006 non può peraltro essere svolta direttamente dall'Ente locale.

I dati di bilancio evidenziano la sostenibilità finanziaria e l'efficienza operativa della società.

L'esito della ricognizione è il mantenimento senza interventi.

Partecipazioni indirette

Società Gelsia S.r.l.

La società opera nei settori di vendita di gas metano ed energia elettrica, produzione di energia elettrica e termica, teleriscaldamento e gestione del calore.

L'andamento economico-finanziario della società ne evidenzia la sua sostenibilità finanziaria, convenienza economica ed efficienza operativa.

A conclusione del processo di razionalizzazione societaria e della struttura di governance del Gruppo AEB/Gelsia (descritto nel precedente paragrafo) la società è partecipata indirettamente dal Comune tramite AEB s.p.a., che controlla interamente la società.

L'esito della ricognizione è il mantenimento senza interventi

Società Retipiù S.r.l.

La società è operativa nei settori di distribuzione del gas metano e dell'energia elettrica e illuminazione pubblica. Gestisce il servizio pubblico di distribuzione e misura del gas naturale. L'attività della società è riconducibile alla produzione di un servizio di interesse generale: pertanto la partecipazione appare necessaria per le finalità dell'Ente.

Il trend economico-finanziario della società dimostra la sua convenienza economica, la sua sostenibilità finanziaria e la sua efficienza operativa.

La società è partecipata indirettamente dal Comune tramite AEB s.p.a., che controlla interamente la società.

L'esito della ricognizione è il mantenimento senza interventi.

Società Gelsia Ambiente S.r.l.

La società è operativa nei settori della raccolta e smaltimento dei rifiuti gestisce il servizio di igiene ambientale, attività riconducibile alla produzione di un servizio di interesse generale e pertanto la partecipazione risulta indispensabile per le finalità dell'Ente.

L'andamento economico-finanziario della società ne evidenzia la sua sostenibilità finanziaria, convenienza economica ed efficienza operativa.

La società è partecipata indirettamente dal Comune tramite AEB s.p.a., che controlla la società con una quota del 70%. La restante quota del 30% del capitale sociale è detenuta da A2A Integrambiente s.r.l., entrato nella compagine sociale nel 2018 con il perfezionamento della "gara a doppio oggetto".

Come per le altre società operative del Gruppo, l'esito della ricognizione è il mantenimento, senza interventi

A2A illuminazione Pubblica srl. La Società si occupa di modernizzare le infrastrutture di illuminazione pubblica tramite la sostituzione degli impianti vetusti e l'uso di apparecchi illuminanti equipaggiati con sorgenti Led di ultima generazione.

Sinergie Italiane Srl in liquidazione. La Società si occupa di commercio all'ingrosso di gas naturale mediante condotte.

Rappresentazione grafica società partecipate dal Comune di Lissone al 31 dicembre 2020

RAPPRESENTAZIONE GRAFICA DELLE SOCIETA' PARTECIPATE DAL COMUNE DI LISSONE AL 31 -12-2020

